

Allegato "A" all'atto n. \_\_\_\_\_ di repertorio

## **S T A T U T O**

### **DENOMINAZIONE - SEDE**

**Articolo 1)** Ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"ALTO LURA SRL".**

**Articolo 2)** La società ha sede in Bulgarograsso (CO).

Il trasferimento della sede sociale può avvenire nell'ambito del territorio dei Comuni soci con delibera dell'Organo Amministrativo.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

### **CRITERI DI GESTIONE DEI SERVIZI**

**Articolo 3)**

1. L'attività di gestione dei servizi pubblici locali sono uniformati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. A tal fine la società perseguirà i seguenti principi:

a) agire nel rispetto dell'ambiente ed intervenire al fine del miglioramento della qualità ambientale;

b) garantire l'omogeneità dei livelli di servizio su tutti i territori serviti;

c) intervenire per mantenere l'efficienza degli impianti e delle attrezzature destinati alla gestione dei servizi e promuovere il loro adeguato sviluppo.

**Articolo 3 bis)**

### **INDIRIZZI E CONTROLLO**

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 267/2000)

IL'organo amministrativo relazionerà ai soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmetterà il bilancio unitamente al Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo: il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci e soggetto ad approvazione da parte dei soci medesimi; il Piano Operativo sarà approvato ai sensi dei successivi artt. 11) e 27) dello Statuto Sociale;

- entro il 31 luglio di ciascun anno, la società trasmetterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di sviluppo della società;

- con cadenza semestrale l'Organo amministrativo relazionerà all'assemblea dei soci circa l'andamento della società.

Ogniqualevolta richiesto l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un suo delegato, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali dei Comuni soci.

Tutti i documenti inviati dalla società alle Amministrazioni Comunali saranno disponibili e visionabili presso le Segreterie Comunali da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

Gli enti locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

#### OGGETTO - DURATA

##### **Articolo 4)**

**1.** La società ha per oggetto l'esercizio, nell'interesse dei soci, o per conto terzi sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

a. gestione servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come disciplinato dal Codice dell'Ambiente;

b. produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione gas per usi civili e produttivi;

c. gestione di altri servizi a rete in genere;

d. svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti quali spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

e. gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;

f. gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;

g. gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili;

h. pulizia, disotturazione, svuotamento di condotte fognarie, collettori, fosse imhoff, nonché trasporto su gomma dei prodotti di risulta;

i. manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle attrezzature dei servizi in gestione;

j. gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;

k. gestione integrale del verde pubblico compresi parchi pubblici e giardini, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi;

l. gestione integrata dei servizi cimiteriali e funerari in genere;

m. gestione reti e impianti di illuminazione pubblica e telecontrollo;

n. gestione del servizio manutenzione strade;

o. qualsiasi tipologia di servizi necessari ed occorrenti ai Comuni partecipanti alla società.

**2.** La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare, affine o accessoria a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà costituire ed avvalersi di società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività.

4. La Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere, prevalentemente per i soci e per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura.

5. La Società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere e servizi pubblici nel territorio nazionale.

6. Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni non soci, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

7. La società può costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo in Società, Enti, associazioni, consorzi, società consortili, purchè tali partecipazioni avvengano non ai fini del collocamento e comunque in via non prevalente.

8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie - purchè non nei confronti del pubblico - mobiliari ed immobiliari, comunque ad essi connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

9. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

**Articolo 5)** La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

#### REGIME GIURIDICO DEI BENI

##### **Articolo 6)**

1. Restano inalterati in capo ad "ALTO LURA SRL", senza novazione alcuna, tutti i diritti relativi a reti e impianti, alle attrezzature mobili ed ai beni mobili ed immobili registrati già di proprietà del Consorzio, incluse le partecipazioni finanziarie.

2. Ciascun ente partecipante dovrà fornire gratuitamente e senza aggravii fiscali, le sedi di sua proprietà per posa delle tubazioni, attivando ove necessario i procedimenti espropriativi e/o di costituzione coattiva di servitù. Le spese saranno a carico della Società.

3. Inoltre ogni ente avrà l'obbligo di dare le garanzie che venissero richieste per il finanziamento degli impianti.

#### CAPITALE

##### **Articolo 7)**

1. Il capitale della società è di Euro 162.600 (centosessantadue milaseicento).

2. Il capitale sociale viene diviso in quote. Le quote di partecipazione sono fissate nel seguente modo:

= COMUNE DI LURATE CACCIVIO quota di 3.178/10.000 (tremilacentosettantotto diecimillesimi),

= COMUNE DI BULGAROGRASSO quota di 1.323/10.000 (milletrecentoventitre diecimillesimi),

= COMUNE DI OLTRONA SAN MAMETTE quota di 661/10.000 (seicentosessantuno diecimillesimi),

= COMUNE DI VILLA GUARDIA quota di 1.794/10.000 (millesettecentonovantaquattro diecimillesimi),

= COMUNE DI OLGiate COMASCO quota di 1.858/10.000 (milleottocentocinquantotto diecimillesimi),

= COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO quota di 412/10.000 (quattrocentododici diecimillesimi),

= COMUNE DI GIRONICO quota di 275/10.000 (duecentosettantacinque diecimillesimi),

= COMUNE DI PARE' quota di 223/10.000 (duecentoventitre diecimillesimi),

= COMUNE DI SOLBIATE quota di 276/10.000 (duecentosettantasei diecimillesimi);

3. Possono essere conferiti ai sensi dell'art 2465 del c.c. tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Può essere attuato l'aumento di capitale sociale anche mediante offerta ad altri Enti Pubblici di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione, ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

#### DIRITTI DEI SOCI

**Articolo 8)** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### DETTENZIONE ED ALIENAZIONE DELLE QUOTE

**Articolo 9)**

1. Possono detenere quote di "ALTO LURA SRL":

a. i Comuni che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi, o parte di essi, fra quelli indicati all'art. 4) del presente Statuto;

b. altri soggetti pubblici nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi.

Clausola di gradimento: il trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso avviene previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità

dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata.

I soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione assembleare da adottarsi col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, senza obbligo di motivazione.

Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 10) del presente Statuto.

Clausola di prelazione: ottenuto il gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto, comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

Qualora qualche socio non intende esercitare il diritto di prelazione, la o le quote inoplate si accrescono a favore dei soci che esercitano tale diritto.

La rinuncia da parte di tutti i soci al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

#### **DIRITTO DI RECESSO**

##### **Articolo 10)**

1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle decisioni relative a:

- \* cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- \* proroga del termine di durata della società;
- \* fusione o scissione della società;
- \* diniego di gradimento;
- \* revoca dello stato di liquidazione;
- \* eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- \* compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attri-

buiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C..

**2.** Il recesso potrà essere esercitato secondo la seguente procedura:

a. l'Ente Locale recedente dovrà comunicare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di "ALTO LURA SRL" con lettera raccomandata con avviso di ritorno la volontà di esercitare la facoltà di recesso, con un preavviso di almeno sei mesi;

b. l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "ALTO LURA SRL" convocherà senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la presa d'atto dell'esercizio delle facoltà di recesso da parte del socio e l'avvio delle operazioni peritali necessarie per il suo perfezionamento;

c. l'Ente Locale recedente ed "ALTO LURA SRL" nomineranno di comune accordo un perito per la determinazione degli oneri economici derivanti dall'esercizio del diritto di recesso;

d. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 38);

e. La liquidazione delle quote avviene nel termine massimo previsto dal Cod. Civ..

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 11)**

**a.** L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

**b.** L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata nella misura del 60% del capitale intervenuto, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 22) dello Statuto sociale.

**c.** Compete all'Assemblea deliberare:

I. l'approvazione del bilancio, del Budget e del piano pluriennale degli investimenti;

II. la ripartizione degli utili;

III. gli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie;

IV. la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto per il membro di diritto e dell'Organo di controllo;

**d.** L'Assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale per:

I. aumenti di capitale sociale;

II. trasformazioni;

III. gradimento di nuovi soci;

IV. modifiche dell'atto costitutivo;

V. decisioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

VI. decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

VII. decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

VIII. individuazione del socio, determinazione ed attribuzione allo stesso di una quota non superiore al 5% per disagio ambientale.

e. E' ammessa la delega solo ad altri soci.

#### **Convocazione dell'assemblea**

**Articolo 12)** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

**Articolo 13)** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci ed all'Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

#### **Assemblea totalitaria**

**Articolo 14)** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo, e l'Organo di controllo, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

#### **Diritto di intervento all'assemblea**

**Articolo 15)** Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

#### **Rappresentanza**

**Articolo 16)** I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio.

#### **Presidenza**

**Articolo 17)** L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **Verbale dell'assemblea**

**Articolo 18)** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti;
- . lo svolgimento della riunione;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta dal Presidente di verbalizzazione delle stesse.

**Articolo 19)** Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

#### AUMENTO DEL CAPITALE

**Articolo 20)** L'aumento di capitale potrà essere attuato nel rispetto delle norme del Codice Civile attualmente in vigore.

#### RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

**Articolo 21)** In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione dell'Organo Amministrativo e le osservazioni dell'Organo di controllo, non solo devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso l'Organo Amministrativo, nel corso dell'assemblea, dovrà dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

#### AMMINISTRAZIONE

**Articolo 22)**

1. La società viene amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, su scelta della assemblea.

2. E' nominato amministratore unico chi ottiene il maggior numero di voti in assemblea.

3. In caso di Consiglio di Amministrazione invece i membri del Consiglio sono così nominati:

- uno viene nominato di diritto dal socio sul cui territorio insiste l'impianto di depurazione, scelto tra i dipendenti della propria amministrazione;

- gli altri due membri del Consiglio sono nominati dai soci, ad esclusione del socio del Comune dove insiste l'impianto di depurazione, e precisamente:

\* uno in ragione delle quote possedute, con la funzione di Presidente;

\* l'altro in ragione delle teste, tra i candidati segnalati dai soci votanti, scelto tra i dipendenti della propria amministrazione. Ogni socio potrà presentare un massimo di 2 candidati ed esprimere per ciascuna votazione un massimo di 1 preferenza. In caso di parità viene nominato il candidato più



anziano di età.

3 - bis. L'assemblea può nominare un Vicepresidente attribuendogli i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

4. Gli Amministratori possono essere anche non soci e dovranno essere scelti fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private. Restano salve le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 2, del TU Enti Locali.

In ogni caso, in ottemperanza al D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere il numero minimo di componenti previsto per legge.

5. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi o per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

6. Compete all'Organo Amministrativo la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, e delibera a maggioranza dei presenti.

7. L'Organo Amministrativo può nominare e revocare un Direttore, cui affidare i compiti di direzione e coordinamento della struttura operativa. Il Direttore deve essere scelto fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private. La durata dell'incarico non eccederà quella del Presidente. Il Direttore potrà essere rinominato.

**Articolo 23)** L'Organo Amministrativo si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che, l'Amministratore Unico o in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dagli altri 2 membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di controllo, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'Organo di controllo.

**Articolo 24)** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 25)** Le riunioni del consiglio di amministrazione so-

no presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- \* la regolare costituzione della riunione;
- \* l'identità degli intervenuti;
- \* il risultato della votazione;
- \* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

**Articolo 26)** In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2386, 2° capoverso del Codice Civile..

#### **Rappresentanza della società**

**Articolo 27)** La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

**Articolo 28)** L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

**Articolo 29)** In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **CONTRATTI DI SERVIZIO**

**Articolo 30)** I rapporti tra gli Enti Locali soci ed "ALTO LURRA SRL" vengono regolati da appositi contratti di servizio. Tali contratti prevedono i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001 e successive modificazioni.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Articolo 31)**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A..

In ogni caso, in ottemperanza al D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, in caso di Organo di Controllo collegiale, il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere il numero minimo di componenti previsto per legge.

**Articolo 32)**

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

**BILANCIO E UTILI**

**Articolo 33)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

**Articolo 34)** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

**Versamenti e finanziamenti soci**

**Articolo 35)** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 36)** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

**Articolo 37)** Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori spe-

ciali per singoli atti o categorie di atti.

#### CONTROVERSIE

##### **Articolo 38)**

1. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione e alla applicazione dello Statuto Sociale che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, anche se promosse da Amministratori, dall'Organo di controllo e Liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, entro 20 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Como, il quale designerà tra di essi il Presidente del Collegio.

2. Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via irrituale.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 39)** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, e nelle altre leggi vigenti in materia.

#### COMUNICAZIONI

**Articolo 40)** Tutte le comunicazioni ai soci, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, all'Organo di controllo, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.